

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, un'associazione che assume la denominazione de

“RAVENNA NEL CUORE”

con sede in RAVENNA. L'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune indicato può essere liberamente modificato dal Consiglio Direttivo dei soci senza che questo comporti una modifica statutaria. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata, lo scioglimento viene deliberato dalla assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di promuovere e diffondere l'interesse e l'attaccamento ai colori sociali del BASKET RAVENNA.

L'associazione sostiene e difende, ad ogni livello, la dignità ed il prestigio della squadra giallorossa del BASKET RAVENNA, impegnandosi altresì in una costante azione intesa a mantenere il sostegno alla squadra entro i limiti della correttezza sportiva, del sano agonismo e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

A tal fine l'Associazione opera per dare sostegno, anche economico, alla Società che gestisce la prima squadra del BASKET RAVENNA, per incentivare ed incoraggiare la formazione di nuovi Clubs, e per servire da qualificato mezzo di collegamento tra tutti i Clubs regolarmente costituiti.

L'associazione potrà inoltre:

- organizzare attività ricreative, culturali e manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione al fine di incrementare l'interesse per la squadra del BASKET RAVENNA;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport del basket;
- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrà gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristoranti e ritrovi sociali; effettuare servizi e/o campagne pubblicitarie; merchandising ect.

- effettuare, occasionalmente, raccolte pubbliche anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, anche minorenni, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intenderanno diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta d'associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio fin dalla data di presentazione della domanda di richiesta all'associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- se maggiorenne, a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. La qualifica di socio si perde inoltre, senza ulteriori adempimenti o comunicazioni, nei confronti di chi si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia d'esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, fax o mail, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il termine potrà essere prorogato fino a sei mesi in caso di problematiche particolari ben individuate.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve compiersi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, e ove si svolgano le attività, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione potrà, in alternativa, essere comunicato ai singoli soci mediante altre modalità, quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, mail, sms o social network, purché il metodo scelto permetta a tutti i soci di essere a conoscenza della convocazione dell'Assemblea e degli argomenti da essa trattati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;

- b) procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo quando necessario ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri stabilito di volta in volta dall'Assemblea ed eletto fra i soci dell'associazione, in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi diritto a voto. I componenti del Consiglio restano in carica per il tempo indicato nella nomina e sono rieleggibili. Se non vi provvede l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta

domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, sms, mail, fax, social network da spedire o consegnare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati. Per tale adempimento il Consiglio potrà delegare una, o più, singola persona la quale, autonomamente, verificato i requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti in essere, potrà apporre una firma di accettazione o di rifiuto in calce alla domanda di ammissione. La validità della qualità di socio s'intende conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti o cooptandolo con persone che restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo non può ridursi a meno di due.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere d'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso d'assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può essere rieletto.

Articolo 22

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Essi durano in carica per il tempo indicato nella nomina e sono rieleggibili. Se non vi ha provveduto l'Assemblea eleggono al proprio interno il Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea secondo le maggioranze di cui al precedente art. 17.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, se non diversamente previsto da leggi, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ed in ogni modo per finalità d'utilità sociale.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto o nell'eventuale Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.